



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI

Il Tribunale di Chieti, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 21.10.2014 ha pronunciato la seguente

SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.

nella causa iscritta al n. 1056/13 R.G.

TRA

Sarr Alimatau, rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dall'avv. Carmela Panebianco, elettivamente domiciliata in Chieti, piazza G.B. Vico n. 15, presso lo studio dell'avv. Rocco Carabba;

RICORRENTE

E

I.N.P.S. in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Chieti alla via Spezioli n. 12, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Cassarino e Cristina Grappone, giusta procura generale alle liti per notaio Castellini del 23.12.2011;

RESISTENTE

E

Comune di San Giovanni Teatino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta delibera del 17.09.2013, dall'avv. Giuseppe Di Rienzo, addetto all'Ufficio Legale del Comune di San Giovanni Teatino;

RESISTENTE

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 17.06.2013 la ricorrente, cittadina senegalese titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari, deduceva l'illegittimità del provvedimento con il quale il Comune di San Giovanni Teatino aveva rigettato la



domanda di concessione dell'assegno di maternità presentata ai sensi dell'art. 74 del d.lgs. n. 151/01 e chiedeva la condanna delle parti resistenti al pagamento della suddetta prestazione.

L'Inps e il Comune di San Giovanni Teatino si costituivano in giudizio, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'INPS. Sul punto è sufficiente osservare che vi è piena legittimazione a contraddire nel presente giudizio anche dell'Ente Previdenziale, in quanto la ricorrente ha chiesto la condanna al pagamento di una prestazione che è a carico dell'INPS; quest'ultimo, dunque, in quanto ente deputato al pagamento deve necessariamente partecipare al giudizio tendente ad ottenere l'attribuzione della prestazione.

Nel merito la domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.

In data 24.05.2012 la ricorrente ha presentato domanda di assegno di maternità, ai sensi dell'art. 66 della legge n. 448/98. La domanda è stata rigettata sul presupposto che la ricorrente non fosse in possesso della carta di soggiorno ma solo del permesso di soggiorno di durata annuale.

Sul punto ed in fattispecie analoga alle presente si è già pronunciato questo Tribunale, con orientamento al quale si intende dare seguito e che di seguito si riporta.

“Il diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 65 L. n. 448/1998 (assegno che, alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 80, co. 5, L. n. 388/2000, spetta ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti reddituali nei quali siano presenti il richiedente, cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato e tre minori di anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli del medesimo o del coniuge o ricevuti in affidamento preadottivo) non



può essere negato per il fatto che lo stesso non riveste lo status di cittadino italiano o comunitario ma di cittadino extracomunitario soggiornante di lungo periodo.

Come autorevolmente rilevato dalla Corte d'Appello di Torino (v. Sent. 1344/13 – Mancuso – R.G. 1330/12 e Sent. 1355/13 - R.G. 560/13) la predetta disposizione è oggettivamente in contrasto con l'art. 11 della Direttiva 2003/109/CE del 25.11.2003 ("relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo"), la quale stabilisce che "il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda (...) le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale" (primo comma); la Direttiva riconosce agli Stati membri la facoltà di "limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali" (quarto comma), ma avverte che "la possibilità di limitare le prestazioni per soggiornanti di lungo periodo a quelle essenziali deve intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia, di gravidanza, l'assistenza parentale e l'assistenza a lungo termine" (13° "considerando").

La Direttiva 2003/109/CE è stata recepita (tardivamente) nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 3/2007, che ha modificato il D.Lgs. 286/1998 (T.U. sull'immigrazione): con il nuovo testo dell'art. 9, comma 12, lett. c), di detto D.Lgs., lo straniero extracomunitario titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo è stato ammesso a godere, tra l'altro, "delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale ... salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale".

Il principio del 13° "considerando" della Direttiva, peraltro, induce a ritenere che l'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli – essendo fondato sulla limitatezza delle risorse economiche del richiedente (v. il limite di reddito previsto dall'art. 65 L. 448/1998) – rientri tra le prestazioni essenziali secondo i principi dell'Unione, poiché è diretto ad assicurare "almeno un sostegno di reddito minimo" e "l'assistenza parentale", nonché a riconoscere diritti strumentali a rapporti che hanno tutela diretta nel nostro ordinamento a livello Costituzionale (artt. 29, 1° comma, e 31, 1° comma, Cost.). La Corte di Giustizia dell'Unione



Europea (sent. 24.4.2012, causa C-571/10, Kamberaj) ha affermato, in proposito, che “dal momento che l’integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri ed il diritto di tali cittadini al beneficio della parità di trattamento nei settori elencati all’art. 11, paragrafo 1, della Direttiva 2003/109 costituiscono la regola generale, la deroga prevista al paragrafo 4 di tale articolo deve essere interpretata restrittivamente” (punto 86); tale deroga può essere invocata “unicamente qualora gli organi competenti dello Stato membro interessato per l’attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente espresso l’intenzione di avvalersi della deroga suddetta” (punto 87); “conformemente all’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali, l’Unione riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti”, sicché, qualora un sussidio risponda alla finalità enunciata nell’art. 34 della Carta di Nizza, “non può essere considerato, nell’ambito del diritto dell’Unione, come non compreso tra le prestazioni essenziali ai sensi dell’art. 11, paragrafo 4, della Direttiva 2003/109” (punto 92). Quand’anche, invece, non si volesse considerare l’assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli come compreso tra le prestazioni essenziali secondo i principi dell’Unione, basterebbe osservare che la deroga al principio della parità di trattamento –astrattamente possibile, in virtù della facoltà concessa dall’art. 11, comma 4, della Direttiva 2003/109/CE con riferimento alle prestazioni non essenziali – non è stata disposta dal legislatore italiano né con il D.Lgs. n. 3/2007, di attuazione della Direttiva, né con disposizioni successive (come rileva la stessa CGUE al punto 88 della sentenza Kamberaj) e che, certamente, una valida deroga non può essere ricercata nelle disposizioni di legge precedenti nel tempo rispetto al D.Lgs. n. 3/2007: non è ipotizzabile, infatti, che il legislatore, nel momento in cui ha recepito nell’ordinamento interno un principio di parità di trattamento di portata generale tra cittadini comunitari e stranieri soggiornanti di lungo periodo, abbia inteso mantenere in vigore le restrizioni previste dalla legislazione previgente, che comportavano oggettive disparità di trattamento (in particolare, l’art. 80, commi 5 e 19, cit., che limitava il diritto all’assegno previsto dall’art. 65 L. n. 448/1998 ai



soli cittadini italiani e comunitari). Pertanto, un'interpretazione dell'art. 65 L. 448/1998 (come modificato dall'art. 80, 5° comma, L. 388/2000) nel senso di escludere gli extracomunitari soggiornanti di lungo periodo dai soggetti che, in presenza di determinate condizioni di reddito, possono fruire dell'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli si porrebbe in contrasto non solo con le norme comunitarie (art. 11 della Direttiva 2003/109/CE) ma anche con la legislazione nazionale che le ha recepite (art. 9, comma 12, lett. c), del D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.Lgs. 3/2007).

Per tutte le considerazioni sopra esposte, la condotta tenuta dal Comune di San Giovanni Teatino che ha negato il diritto all'assegno in parola, deve essere ritenuta discriminatoria, in quanto ha comportato una disparità di trattamento, vietata dalla normativa vigente (v. art. 3 D.Lgs. 215/2003), fondata sull'origine etnica del richiedente". (Tribunale di Chieti-dott.ssa Laura Ciarcia-sentenza del 29.09.2014).

Poiché la ricorrente ha dato prova di essere in possesso anche degli ulteriori requisiti socio-economici previsti per il godimento della prestazione (cfr. indicatore ISEE in atti sub doc. 5 e 6), il ricorso va accolto e l'INPS va condannato al pagamento in favore della ricorrente dell'assegno di maternità, oltre accessori ai sensi dell'art. 16, 6° comma, della legge 412/91.

Le spese di lite, considerata la novità della questione, si compensano integralmente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, così provvede:

accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l'INPS al pagamento in favore della parte ricorrente dell'assegno di maternità ex art. 66 della legge n. 448/98, oltre accessori ai sensi dell'art. 16, 6° comma, della legge 412/91;

compensa integralmente le spese di lite.

Chieti, 21.10.2014

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Ilaria Prozzo

